



Sommario

SPECIALE IVA 2016	2
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA : SCADENZA PRESENTAZIONE 29.02.2016.....	3
DICHIARAZIONE ANNUALE I.V.A. 2016 ANNUALITÀ 2015	5
VERIFICA DELLA PERIODICITA' VERSAMENTI I.V.A.	12
PERIODICITA' INTRA.....	12

**SPECIALE IVA 2016**

Con riferimento alla Comunicazione e Dichiarazione I.V.A. annuale 2016 periodo d'imposta 2015, riepiloghiamo di seguito la documentazione necessaria all'espletamento di tali adempimenti. Qualora intendiate avvalervi della collaborazione del nostro Studio, **è indispensabile ed urgente fornirci quanto di seguito richiesto entro e non oltre il prossimo 01 febbraio 2016, previo, in ogni caso, contatto con lo Studio per fissare il giorno e l'ora di consegna della documentazione ovvero per tutti i chiarimenti necessari.**

REGOLE DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

Ricordiamo che a partire dal 01.04.2012 le regole per la compensazione "esterna" del credito IVA annuale e periodico di importo superiore ai €. 5.000,00 annui sono le seguenti:

PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA

E' stato introdotto innanzitutto l'**obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale in via preventiva** (per i crediti che emergono dalla dichiarazione) **o l'istanza** (mod. IVA TR, per i crediti infrannuali) prima di procedere all'effettuazione delle compensazioni "esterne" **per un importo superiore a €.5.000,00 annui.**

In particolare **la compensazione a mezzo modello F24 potrà avvenire esclusivamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione o istanza suddetta.**

► ATTENZIONE

Si ricorda che, per le compensazioni del credito mediante F24 con altri tributi o contributi, se di importo superiore ad €.5.000,00 annui, non ci si potrà avvalere dei sistemi bancari come home banking o remote banking o postale ma ci si dovrà avvalere unicamente dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Nel caso si volesse compensare il credito IVA di importo superiore ad €.5.000,00, stante la condizione di previo invio della DR IVA, è stato previsto che il Modello IVA 2016, relativo al 2015, potrà essere presentato in forma autonoma a partire dal **1 di febbraio 2016**, conseguentemente non sarà possibile effettuare compensazioni in F24 di importo superiore ad €.5.000,00 annui prima del 16.03.2016.

Nel caso in cui il contribuente decida di inviare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio 2016 sarà anche escluso dall'obbligo di presentazione della Comunicazione dati IVA annuale.

Si ricorda inoltre che per i soli crediti da compensare in F24 di importo annuo superiore a €.15.000,00 è prevista la necessità di apporre il **visto di conformità, da parte di un professionista abilitato**, sulla dichiarazione IVA, o in alternativa la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte di coloro che sottoscrivono la Relazione di revisione.

E' di tutta evidenza che coloro che fossero interessati all'utilizzo in compensazione di crediti IVA di importo annuo superiore a €. 5.000,00 dovranno necessariamente attivarsi per consegnare tutto quanto necessario per l'invio della Dichiarazione IVA quanto prima, al fine di poter procedere tempestivamente alla disponibilità del credito. Al contempo gli interessati sono pregati di contattare lo Studio circa i termini e le condizioni economiche di tale prestazione che esula dal mandato ordinario in ragione dell'anticipazione della compilazione della DR IVA e dell'eventuale apposizione del relativo visto.

Ricordiamo infine che i modelli F24 a zero dal 01.10.2014 possono essere presentati unicamente dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

[Torna all'indice](#)

**COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA : SCADENZA PRESENTAZIONE 29.02.2016**

I soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA sono tutti **i titolari di partita IVA**, ancorché non abbiano effettuato nell'anno operazioni imponibili, **ad eccezione di:**

- ⇒ persone fisiche che hanno realizzato, nell'anno cui si riferisce la comunicazione, un volume d'affari uguale o inferiore a 25.000 euro ancorché tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale;
- ⇒ soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti di cui all' art. 10, inclusi i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui all' art. 36 bis;
- ⇒ imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini IVA;
- ⇒ produttori agricoli esonerati;
- ⇒ esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72;
- ⇒ associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco che applicano il regime di cui alla Legge n. 398/91;
- ⇒ soggetti di cui all'art. 74 TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali, enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali);
- ⇒ soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- ⇒ soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea, non identificati in ambito comunitario, che si siano identificati ai fini dell' IVA nel territorio dello stato con le modalità previste dall'art. 74 – quinquies;
- ⇒ soggetti passivi d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato nell'ipotesi in cui abbiano nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato di cui all'art. 44, comma 3 secondo periodo del D.L. n. 331/1993 e abbiano effettuato solo operazioni esenti, non imponibili, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell' imposta;
- ⇒ **Persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, i c.d. "nuovi minimi";**
- ⇒ Soggetti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio 2016
- ⇒ I contribuenti che si avvalgono del "**nuovo regime forfettario**" per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni.

La comunicazione deve essere presentata a prescindere dall'esonero dalle liquidazioni periodiche (ad esempio, da parte dei soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive).

I soggetti c.d. "trimestrali speciali" (coloro che effettuano servizi al pubblico, esercenti arti e professioni sanitarie, distributori di carburante ed autotrasportatori c/terzi iscritti all'albo, contratti di subfornitura ex L.192/98) dovranno indicare i dati relativi alle **operazioni effettuate nell'anno solare 2015**, prescindendo dalle modalità utilizzate per effettuare le liquidazioni periodiche.

Ai soli fini della Comunicazione IVA 2016 i dati relativi alle liquidazioni effettuate nell'anno solare devono essere riportate **senza tenere conto delle operazioni di rettifica o di conguaglio derivanti**, ad esempio, dalla determinazione del pro-rata di detraibilità, della ventilazione dei corrispettivi, ecc.

CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell' art. 36, devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate. Nel caso in cui tra dette attività ne figurino una per la quale è previsto l'esonero della presentazione della comunicazione dati Iva, i dati di quest'ultima attività non devono essere ricompresi nella comunicazione dati.



DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE:

- copia dei prospetti riepilogativi IVA mensili / trimestrali così come risultanti dai registri IVA;
- copia del prospetto riepilogativo annuale IVA, così come risultante dai progressivi memorizzati, corredato degli elenchi contenenti le seguenti operazioni:
- **Fotocopia delle fatture di acquisto e vendita di beni ammortizzabili (qualunque sia il relativo regime IVA adottato) registrate nell'anno 2015 con le relative schede contabili; compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, ecc.) e dei beni strumentali non ammortizzabili, indicando l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni).**

Per le **OPERAZIONI ATTIVE:**

- ✓ operazioni imponibili al netto di IVA;
- ✓ operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, regime del margine, ecc.);
- ✓ operazioni esenti (art. 10);
- ✓ cessioni intracomunitarie di beni;
- ✓ prestazioni di servizi non soggette di cui all'articolo 7-ter effettuate verso soggetti Iva comunitari;
- ✓ cessioni nei confronti di San Marino e Città del Vaticano;
- ✓ operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni art. 17-ter (split payment)

Per le **OPERAZIONI PASSIVE:**

- ✓ operazioni imponibili al netto dell'IVA;
- ✓ operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, ecc.);
- ✓ importazioni con separata indicazione di quelle relative a rottami e altri materiali di recupero;
- ✓ acquisti registrati con il meccanismo del reverse-charge (rottami e altri materiali di recupero, subappalti nel settore edile, acquisto di immobili strumentali);
- ✓ operazioni esenti (art. 10);
- ✓ acquisti intracomunitari con indicazione separata degli acquisti di beni dalle prestazioni di servizi;
- ✓ acquisti da San Marino e Città del Vaticano;

Andranno inoltre allegate:

- **copia delle liquidazioni periodiche** (corredate dei relativi modelli F24 completi di ricevuta di invio telematico e degli eventuali ravvedimenti operosi effettuati) da cui si possa evincere:
 - ✓ L'IVA esigibile (IVA e debito);
 - ✓ L'IVA detratta (IVA a credito);
 - ✓ L'IVA dovuta o a credito;
- **copia dei modelli Intrastat Cessioni e Acquisti** presentati per l'anno 2015 completi di relativa ricevuta.
- **bilancio contabile (saldi) di verifica al 31/12/2015, ancorché provvisorio.**

[Torna all'indice](#)

DICHIARAZIONE ANNUALE I.V.A. 2016 ANNUALITÀ 2015

Memo: Ricordiamo che il **16 marzo 2016** scade il termine per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno 2015.

Versamento Imposta a saldo IVA: è dovuta solo se di importo superiore a 10,33 euro, e può essere versata come di seguito specificato:

- ⇒ Soggetto che presenta la Dichiarazione IVA in via autonoma:
- ✓ versamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2016;
 - ✓ rateazione con maggiorazione del 0,33% mensile, applicato su ogni rata successiva alla prima, scadenti il 16 di ogni mese, l'ultima entro il 16 novembre 2016.
- ⇒ Soggetto che presenta la Dichiarazione IVA in via unificata (UNICO 2015):
- ✓ versamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2016;
 - ✓ versamento in un'unica soluzione entro la scadenza del modello UNICO 2016 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
 - ✓ rateazione dal 16 marzo 2016 con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell'importo di ogni rata successiva alla prima;
 - ✓ rateazione dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO 2016, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2016 e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Rammentiamo che **sono tenuti alla presentazione "in via autonoma" della dichiarazione I.V.A.:**

- ✓ I soggetti, diversi dalle persone fisiche, (ad es. le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES) con **periodo di imposta NON coincidente con l'anno solare;**
- ✓ Le società controllanti e le società controllate, che effettuano la liquidazione **IVA di gruppo** ai sensi dell'art. 73, anche per periodi inferiori all'anno;
- ✓ **I curatori fallimentari e i commissari liquidatori;**
- ✓ Venditori porta a porta;
- ✓ Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti;
- ✓ **I soggetti risultanti da operazioni straordinarie (fusioni, incorporazioni, scissioni) tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti;**
- ✓ I soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell' art. 35 ter;
- ✓ **Coloro che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale;**
- ✓ I soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA**DICHIARAZIONE IVA ANNUALE**

- Eventuali variazioni intervenute nei dati anagrafici personali e/o dell'azienda con relativa documentazione attestante la variazione.
- Riepilogo annuale e mensile (o trimestrale) delle operazioni di vendita e di acquisto distinto come segue:

**VENDITE**

- ✓ Operazioni con applicazione del **reverse charge**:
 - 1) **Operazioni non soggette ex art.74 comma 7 e 8** D.P.R. 633/72 (es. cessione di rottami, cascami ed avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi -);
 - 2) Ammontare delle **prestazioni di servizi** rese nel settore edile da **subappaltatori** ai sensi dell'articolo 17 comma 6 lettera a) DPR 633/72;
 - 3) **cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato**;
 - 4) **cessione di telefoni cellulari** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera b) DPR 633/72);
 - 5) **cessione di microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera c) DPR 633/72);
 - 6) **prestazioni di servizio di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera a-ter) DPR 633/72);
 - 7) **prestazioni di servizio nel settore energetico** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera d-bis), d-ter), d-quater) DPR 633/72);
- ✓ **Operazioni ex art. 74 comma 1 lett. c** (commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri e relativi supporti integrativi) con applicazione delle "rese forfettarie";
- ✓ **Cessioni** di beni alla Repubblica di **San Marino**;
- ✓ **Cessioni effettuate, con applicazione dell'imposta, nei confronti di soggetti-privati domiciliati o residenti fuori della Comunità europea**, ai sensi dell'art. 38-quater;
- ✓ **Operazioni imponibili** distinte per aliquote;
- ✓ **Operazioni esenti art.10** D.P.R. 633/72 (con distinta indicazione delle operazioni esenti ai sensi dell'art.10 n°27-quinques, ad esempio cessione autovetture acquistate con I.V.A. indetraibile);
- ✓ **Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA** con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del D.L. n. 331/1993)
- ✓ **Operazioni effettuate nei confronti di condomini** (prestazione di servizi e/o cessione di beni);
- ✓ **Operazioni con I.V.A. esigibile in anni successivi** rispetto al momento di effettuazione delle operazioni stesse art.6 comma 5 D.P.R. 633/72 (**effettuate nei confronti dello Stato ed altri Enti Pubblici**), e relativa movimentazione periodica così come inclusa nelle liquidazioni periodiche I.V.A., ed operazioni con I.V.A. esigibile in anni successivi per l'applicazione dell'I.V.A. per cassa ai sensi dell'art. 32-bis D.L. 83/2012;
- ✓ **Operazioni non imponibili art.8 1^ comma lettere a) e b), artt.8 bis e 9 D.P.R. 633/72;**
- ✓ **Operazioni relative alle operazioni intracomunitarie** artt.41, e 58 Legge 427/93;
- ✓ **Operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'art.21, comma 6bis. Come già comunicato l'anno scorso Vi ricordiamo che tali operazioni, a partire dal 1/01/2013, concorrono alla formazione del Volume d'affari.**
- ✓ **Operazioni non imponibili ex art.8 comma 1 lettera c (dichiarazioni di intento);**
- ✓ **Operazioni relative alle cessioni di beni usati** di cui all' art. 36 D.L. 41/95;
- ✓ **Operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni per le quali l'imposta è versata dalle predette amministrazioni (SPLIT PAYMENT – art. 17-ter)**

A C Q U I S T I

- ✓ Acquisti **imponibili** distinti per aliquote con separata indicazione degli acquisti all'interno di beni di cui all' art. 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e altri materiali di recupero);



- ✓ Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti **autofatturati ai sensi dell'art. 17** comma 3 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti** di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di **San Marino**;
- ✓ **Estrazione di beni da depositi Iva** (art.50-bis, comma 6 D.L. 331/93);
- ✓ Acquisti **intracomunitari imponibili distinti per aliquote** con separata indicazione degli acquisti di beni di cui all' art. 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e altri materiali di recupero);
- ✓ **Importazioni imponibili distinte per aliquote** con separata indicazione degli acquisti di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e altri materiali di recupero).
- ✓ **Acquisti effettuati con utilizzo del plafond**, con separata indicazione degli acquisti intracomunitari e delle Importazioni effettuate;
- ✓ **Acquisti non imponibili** (triangolazioni extra CEE) art. 8 1[^] comma lettera a) D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti intracomunitari non imponibili** (triangolazioni CEE) art.38 Legge 427/93;
- ✓ **Acquisti esenti art.10** D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti intracomunitari esenti** art.10 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione** dell'imposta ex art.19-bis1 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti intracomunitari per i quali non è ammessa la detrazione** dell'imposta ex art.19-bis1 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione** dell'imposta ex art.19-bis1 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione** ai sensi del 2°comma art.19 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti intracomunitari per i quali non è ammessa la detrazione** ai sensi del 2°comma art.19 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Separata indicazione degli Acquisti effettuati da soggetti che hanno adottato:**
 - il regime dei **"nuovi minimi"** con fattura senza esposizione della relativa IVA (art.27, commi 1 e 2 DL 98/2011);
 - il **"regime forfettario"** per le persone fisiche esercenti attività di impresa art e professioni (art.1 commi da 54 a89 della Legge n.190 del 2014)
- ✓ **Separata indicazione degli acquisti per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione SUPERIORE AL 50% (COMPILARE ALLEGATO C);**
- ✓ Importazioni per le quali **non è ammessa la detrazione** ai sensi del 2° comma art.19 D.P.R. 633/72 (operazioni di acquisto o importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o non soggette);




Nel caso in cui le importazioni siano state registrate utilizzando la stessa causale/codice I.V.A. delle operazioni imponibili italiane è necessario allegare le fotocopie delle bolle doganali o prospetto riepilogativo dal quale si possano individuare le differenti operazioni; in ogni caso è consigliabile, per il futuro, creare causali distinte per le importazioni.

Inoltre occorre fornire:

- Fotocopia delle **fatture di acquisto e vendita di beni ammortizzabili** (qualunque sia il relativo regime IVA adottato) registrate nell'anno 2014 con le relative schede contabili;
- **Fotocopia della fattura di acquisto relativa alle autovetture cedute nel corso del 2015;**
- **Prospetti liquidazioni IVA mensili o trimestrali;**
- **Copia Comunicazione IVA 2016 anno 2015 se redatta autonomamente;**
- **Copia dei versamenti IVA (mod.F24) effettuati nel corso dell'anno e, per i contribuenti trimestrali, indicazione degli interessi applicati (1%) su ciascun versamento;**
- **Copia modelli di versamento F24 ove si è utilizzato in compensazione su tributi, contributi, ecc. il credito IVA emerso al 31/12/2014 (con codice tributo 6099) o, per i soggetti aventi diritto al rimborso infrannuale, quello formato nei primi 3 trimestri del 2015;**
- **Copia versamenti a seguito di ravvedimento ai sensi dell'art.13/D.L.472 con separata indicazione degli interessi applicati su ciascun versamento;**



- **Copia bilancio di verifica (saldi contabili) anche provvisorio al 31/12/2015;**
 - **Mastri contabili dei conti: acquisti destinati alla rivendita, canoni di leasing (eventuale copia del contratto di leasing, se non ancora consegnato allo studio), noleggi passivi, affitti passivi.**
 - Nel caso di **operazioni attive o passive con S. Marino o Città del Vaticano** copia fatture emesse e fatture ricevute.
 - **Copia istanza di rimborso/compensazione ex art.38-bis DPR 633/72 (rimborsi IVA infrannuali);**
 - **Copia dichiarazioni di intento emesse/ricevute e relative comunicazioni telematiche;**
 - Nel caso di **effettuazione nel corso del 2015 di operazioni intracomunitarie** (acquisto o vendite) allegare **copie dei modelli INTRA** spediti o consegnati alle competenti Dogane.
-  **Copia dichiarazioni di intento ricevute unitamente alla copia della ricevuta telematica che attesti l'avvenuta presentazione in via telematica del modello dichiarazioni di intento da parte dell'esportatore abituale. In particolare dall'anno 2015 sarà necessario indicare il numero di protocollo relativo all'invio telematico presso l'agenzia delle entrate direttamente sul modello Iva. Si prega di fornire anche fotocopia del "registro delle lettere di intento ricevute".**

RETTIFICA DELL'I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE

La norma prevede che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi debba essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata, qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione di tali beni e servizi. Al fine di determinare l'importo delle rettifiche da effettuare in dichiarazione, si allega il **prospetto A da RENDERE COMPILATO**.

PLAFOND

I soggetti in possesso della qualifica di **esportatori abituali**, e che pertanto possono acquistare beni e servizi – esclusi gli immobili – senza pagamento di imposta, **sono pregati di provvedere alla compilazione dell'allegato B) DA RENDERE COMPILATO**, di cui di seguito riportiamo le istruzioni.

QUADRO VC – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI – ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA

Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'IVA.

Esso va compilato indicando i dati previsti dall'art. 10 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

AVVERTENZA: per effetto delle disposizioni previste dall'art. 10 del dpr 435 del 2001 anche i contribuenti che hanno adottato il metodo solare per il calcolo del plafond devono compilare i singoli righi distintamente per mese oltre ad indicare i dati totali.

Il quadro si compone di **sei colonne** nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei righi da **VC1 a VC12**, i seguenti dati:

- **colonna 1:** ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari;
- **colonna 2:** ammontare del plafond utilizzato per importazioni di beni;
- **colonna 3:** volume d'affari, suddiviso per ogni mese, relativo all'anno d'imposta 2015;
- **colonna 4:** ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, effettuate mensilmente nello stesso periodo d'imposta 2015.



Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nell'anno 2015 il plafond, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito;

Si evidenzia che le **operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR 633/72, pur concorrendo alla formazione del volume d'affari, non devono essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale.** Di conseguenza a colonna 3 va indicato il volume d'affari mensile al netto delle predette operazioni.

- **colonna 5:** volume d'affari suddiviso per ogni mese dell'anno 2014;
- **colonna 6:** ammontare delle cessioni all'esportazione; operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente, sempre nell'anno 2014.

AVVERTENZA: i dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell'anno 2015 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 2015, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese.

Nel rigo VC14 va indicata la disponibilità del plafond al 1° gennaio 2015.

Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il plafond solare, che ovviamente diminuisce con l'effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno, ed una validità per il solo mese di gennaio 2015 per i contribuenti che utilizzano il plafond mensile, atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta.

Al fine di evidenziare il metodo adottato per la determinazione del plafond nel corso del 2015, il contribuente deve barrare la **casella 2** del rigo VC14, relativa all'ipotesi di calcolo rapportato all'anno precedente (metodo solare), ovvero la **casella 3** nell'ipotesi di calcolo rapportato ai dodici mesi precedenti (metodo mensile).

AVVERTENZA: i contribuenti che sulla base delle istruzioni fornite con la circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, hanno provveduto a regolarizzare le operazioni per le quali sia stata rilasciata dichiarazione d'intento oltre il limite del plafond disponibile mediante emissione di autofattura e conseguente versamento dell'imposta, utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza applicazione dell'IVA, devono indicare l'ammontare dell'imposta così regolarizzata nel rigo VE24 e comprendere tale versamento nel rigo VL29. Ai fini della detrazione, l'imponibile e l'imposta risultanti dalla predetta autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all'aliquota applicata. Conseguentemente l'importo della fattura del fornitore o della bolla doganale rispettivamente emessa o rilasciata in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF12.

MEMO: Ricordiamo che in caso di operazioni triangolari (siano esse all'esportazione che intracomunitarie) per il primo cedente (ITA1) ed effettivo esportatore si genera un plafond "libero", pari all'ammontare delle operazioni fatturate al cessionario italiano, rientrante nella regola generale, per il cessionario italiano (ITA2) invece si origina un duplice plafond:

- 1) Libero per la differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita (mark up);
- 2) Vincolato per l'ammontare del prezzo pagato al cedente italiano (ITA1).

Il plafond vincolato è utilizzabile solo per l'acquisto in sospensione di imposta di beni che siano ceduti nella UE o esportati nel loro stato originario entro 6 mesi dall'acquisto.

CONTRIBUENTI "NUOVI MINIMI" e "REGIME FORFETARIO"

Ricordiamo che le persone fisiche che hanno adottato:



- **il regime dei "nuovi minimi" con fattura senza esposizione della relativa IVA (art.27, commi 1 e 2 DL 98/2011);**
- **il "regime forfetario" per le persone fisiche esercenti attività di impresa art e professioni (art.1 commi da 54 a89 della Legge n.190 del 2014)**
sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione IVA in quanto non soggetti passivi di imposta.

QUADRO VA INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA'


Si ricorda che il **Rigo VA 14** è stato ridenominato "**Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni art.1, commi da 54 a 89 legge n.190/2014** - il rigo è riservato ai soggetti che presentano l'ultima dichiarazione iva prima di aderire al regime disciplinato dal sopracitato articolo.

In particolare, la **casella 1** deve essere barrata per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente all'applicazione del regime.

QUADRO VB


Nel quadro VB, è inserita l'indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari in essere nel 2015, precedentemente collocato nel quadro VA, Sezione 3, da rigo VA20 a rigo VA26.

QUADRO VE

 Nella sezione 4 il **rigo VE35**, riservato alle operazioni effettuate con applicazione del **reverse charge**, è stato implementato con l'**introduzione dei campi 7 e 8**. I nuovi campi riguardano le prestazioni di servizi di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), relative al **comparto edile e settori connessi e le operazioni del settore energetico di cui all'articolo 17, comma 6, lettere dbis), d-ter) e d-quater)**. Nella stessa sezione il **rigo VE38** quest'anno è denominato "**Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter**" ed è riservato ai soggetti che hanno effettuato **operazioni applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment)**.

Tutti i soggetti sono pertanto pregati di provvedere alla compilazione dell' Allegato C).

QUADRO VF

 Nella sezione 1 il **rigo VF15** è stato ridenominato "**Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi**" e contiene il nuovo campo 2 per l'esposizione specifica degli acquisti da soggetti che hanno applicato il regime disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 ("Regime forfetario").

E' bene ricordare che:

- **Il Rigo VF34 campo 7** è riservato all'indicazione delle **operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10 effettuate verso soggetti Iva non comunitari o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione dall'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).**
- **La casella 2 del Rigo VF53** deve essere barrata da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e, nell'esercizio di tali attività, solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili. La casella è riservata ai contribuenti che non hanno effettuato acquisti inerenti tali operazioni.

Tutti i soggetti sono pertanto pregati di provvedere alla compilazione dell' Allegato C).

RIPRODUZIONE VIETATA

**QUADRO VJ**

Il quadro è stato implementato con l'introduzione dei **rigli VJ17 e VJ18**. I rigli riguardano le nuove ipotesi in cui l'IVA è dovuta dall'acquirente (Reverse charge) e cioè le prestazioni di servizi di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), relative al **comparto edile e settori connessi e le operazioni del settore energetico** di cui all'articolo 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater). Inoltre, è stato introdotto il rigo VJ19 riservato alle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, tenute al versamento dell'imposta per gli acquisti effettuati in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter (**Split Payment**).

QUADRO VI

Il quadro, di nuova istituzione, **è riservato ai fornitori di esportatori abituali**. Nel quadro è richiesta l'esposizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute. In particolare viene richiesta la partita Iva dell'esportatore abituale e il numero di protocollo dell'invio telematico della dichiarazione di intento effettuato dall'esportatore abituale.

QUADRO VL

Si ricorda che **nel rigo VL 40 deve essere indicato**, nei casi di utilizzo in compensazione del credito IVA in misura superiore a quella spettante, l'importo del versamento effettuato, ad esclusione degli interessi corrisposti, al fine di riversare il maggior credito impropriamente utilizzato.

QUADRO VT

Nel quadro VT è necessario suddividere le operazioni attive imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e titolari di partita I.V.A. ripartendo le prime in base alla regione di esercizio dell'attività (a nulla rilevando il domicilio del cliente!).

Tutti i soggetti sono pertanto pregati di provvedere alla compilazione dell'allegato D).

QUADRO VX

Nel **rigo VX4 è stato previsto il nuovo campo 5 denominato "Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter"**. La compilazione è riservata ai soggetti che hanno effettuato **operazioni nei confronti di pubbliche amministrazioni applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) e hanno diritto all'erogazione in via prioritaria del rimborso annuale fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dell'IVA applicata alle predette operazioni.**

QUADRO VO

Nella **sezione 1 rigo VO15 è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell'adesione al regime dell'IVA per cassa di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012**. Nella sezione 3 sono stati previsti i rigli **VO33 e VO34 riguardanti la comunicazione dell'opzione esercitata dai soggetti che hanno ritenuto di non avvalersi del "regime forfetario" disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 e l'adesione al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Nuovi Minimi) previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011.**

[Torna all'indice](#)

VERIFICA DELLA PERIODICITA' VERSAMENTI I.V.A.

Con l'occasione ricordiamo la necessità di procedere al controllo del volume d'affari dell'anno 2015 al fine di verificare la corretta periodicità delle liquidazioni e dei versamenti IVA per l'anno 2016. I limiti per applicare le liquidazioni con cadenza trimestrale o mensile sono i seguenti:

ATTIVITA'	TRIMESTRALE	MENSILE
Prestazione di servizi	Fino a Euro 400.000,00	Oltre a Euro 400.000,00
Professionisti	Fino a Euro 400.000,00	Oltre a Euro 400.000,00
Altre attività	Fino a Euro 700.000,00	Oltre a Euro 700.000,00

[Torna all'indice](#)

PERIODICITA' INTRA

Si ricorda che dal 01.01.2010 anche le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti comunitari devono essere riepilogate nei modelli INTRASTAT e che la presentazione dei modelli INTRASTAT potrà avvenire solo per via telematica.

Ai sensi dell'art. 1 del DM 22.2.2010, i **soggetti passivi IVA** devono presentare gli elenchi riepilogativi Intra con riferimento alle seguenti **operazioni intracomunitarie**:

Elenco riepilogativo delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE	1) cessioni intracomunitarie di beni 2) prestazioni di servizi diverse da quelle contenute negli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72
Elenco riepilogativo delle operazioni acquisite presso soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE	1) acquisti intracomunitari di beni 2) prestazioni di servizi c.d. "generiche" ex art. 7-ter, DPR n. 633/72

Il termine di presentazione degli elenchi è fissato entro il **giorno 25 del mese successivo** al periodo di riferimento.

La **periodicità**, individuata in base al volume delle operazioni, può essere:

TRIMESTRALE	soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di € 50.000.
MENSILE	soggetti che non si trovano nelle predette condizioni.

[Torna all'indice](#)

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo distinti saluti.



Allegato A

RETTIFICA DELLE DETRAZIONI (ART.19-BIS2)

<i>Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)</i>	
<i>Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)</i>	
<i>Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)</i>	
<i>Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)</i>	
TOTALE DELLE RETTIFICHE	

Data, _____

Timbro e firma

**Allegato B**

	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2014		ANNO IMPOSTA 2013	
	ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRA	ALL'IMPORT	VOLUME AFFARI	ESPORTAZIONI	VOLUME AFFARI	ESPORTAZIONI
GEN						
FEB						
MAR						
APR						
MAG						
GIU						
LUG						
AGO						
SET						
OTT						
NOV						
DIC						
TOTALE						
PLAFOND DISPONIBILE AL 01 GENNAIO 2014						
Metodo adottato per determinazione del Plafond (barrare la casella)			2 Solare <input type="checkbox"/>		3 Mensile <input type="checkbox"/>	

Data, _____

Timbro e firma

**Allegato C**

VA2	Indicare codice d'attività svolta	
VA5	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%	
		<i>Totale imponibile</i>
		<i>Totale imposta</i>
	Acquisti di apparecchiature	
	Servizi di gestione	

VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del Plafond	
	<i>Esportazioni</i>	<i>Cessioni intracomunitarie</i>
	<i>Cessioni verso San Marino</i>	<i>Operazioni assimilate</i>
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	
	€.	
VE35	Operazioni con applicazione del REVERSE – CHARGE	
	<i>Cessione di rottami e altri materiali di recupero</i>	<i>Cessioni di oro e argento puro</i>
	<i>Sub-appalto settore edile</i>	<i>Cessione di fabbricati</i>
	<i>Cessione di telefoni cellulari</i>	<i>Cessione di microprocessori</i>
	<i>Prestazione nel comparto edile e nei settori connessi</i>	<i>Operazioni nel settore energetico</i>
VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile negli anni successivi - di cui all'art. 32 bis D.L. 83/2012	
	€.	
VE38	Operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni (Split Payment) Art.17-ter	
	€.	
VE39	Operazioni effettuate negli anni precedenti ma con iva esigibile nel 2015	
	€.	



VF24	<i>Acquisti intracomunitari</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta</i>	
	<i>Importazioni</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta</i>	
	<i>Acquisti da San Marino</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta</i>	
VF25	<i>Ripartizione totale acquisti e importazioni</i>			
	<i>Totale acquisti ed importazioni dei beni ammortizzabili (p.es. macchinari, attrezzature, impianti, ecc.)</i>	<i>Totale acquisti beni strumentali non ammortizzabili (p.es. terreni, locazioni,..)</i>	<i>Totale beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di servizi (p.es. materie prime, semilavorati, materie sussidiarie, ecc.)</i>	<i>Totale altri acquisti e importazioni (p.es. spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, ecc.)</i>
	€.	€.	€.	€.

Data, _____

Timbro e firma

**Allegato D**

		Totale operazioni imponibili	€	Totale imposta	€
VT1	Ripartizione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita iva	Operazioni imponibili verso consumatori finali	€	Imposta	€
		Operazioni imponibili verso soggetti iva	€	Imposta	€

		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
VT2	Abruzzo	€	€
VT3	Basilicata	€	€
VT4	Bolzano	€	€
VT5	Calabria	€	€
VT6	Campania	€	€
VT7	Emilia Romagna	€	€
VT8	Friuli Venezia Giulia	€	€
VT9	Lazio	€	€
VT10	Liguria	€	€
VT11	Lombardia	€	€
VT12	Marche	€	€
VT13	Molise	€	€
VT14	Piemonte	€	€
VT15	Puglia	€	€
VT16	Sardegna	€	€
VT17	Sicilia	€	€
VT18	Toscana	€	€
VT19	Trento	€	€
VT20	Umbria	€	€
VT21	Valle D'Aosta	€	€
VT22	Veneto	€	€

Data, _____

Timbro e firma

N.B.: GLI IMPORTI DA INDICARE NEI RIGHI DA VT2 A VT22 DEVONO ESSERE RIPARTITI IN BASE A DIVERSI LUOGHI DI ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'.

[Torna all'indice](#)